



GIURISPRUDENZA

BANCA E FINANZA - DERIVATI

28/08/2017

Derivati con enti locali: legittimi i costi impliciti se congrui all'entità ed alla natura dell'operazione finanziaria

Tribunale di Roma, 4 luglio 2017, n. 13544

Avv. Mauro Iovino

- 1) In virtù del necessario perseguimento del fine di lucro, sono legittimi, se congrui rispetto all'entità e la natura dell'operazione finanziaria che vanno a coprire, i costi, anche di natura propriamente finanziaria, applicati dall'istituto di credito in occasione della stipulazione di contratti derivati, essendo tali oneri finanziari per loro natura non preventivabili e, quindi, non preventivamente quantificabili.
- 2) I costi che l'istituto di credito applica ad un contratto derivato di tipo swap, qualora siano congrui rispetto all'entità e alla natura dello strumento finanziario a cui sono legati, devono essere definiti costi "impliciti" e non "occulti" e, pertanto, non incidono sull'equilibrio contrattuale.
- 3) La dichiarazione di operatore qualificato resa dal funzionario a tal fine legittimato impegna l'ente locale, a prescindere dalle sue dimensioni e dal tipo di contratto finanziario sottoscritto, qualora sia scaturita da un procedimento complesso al quale hanno partecipato anche gli organi di indirizzo politico.
- 4) Non viola gli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali l'istituto di credito che valuta come operatore qualificato un Ente pubblico, seppur di piccole dimensioni, qualora la dichiarazione di possedere i requisiti di operatore qualificato provenga dal funzionario che ha pieni poteri a rilasciare la dichiarazione e non ci siano ulteriori elementi che possano far sospettare che la dichiarazione non sia veritiera.
- 5) L'investitore che intenda contestare la dichiarazione resa all'intermediario ha l'onere di provare che i requisiti di professionalità non esistevano al momento della dichiarazione e che l'intermediario ne fosse a conoscenza o che quest'ultimo fosse in possesso di dati ed elementi oggettivi che gli permettessero di fare una diversa valutazione del profilo del cliente (condivide e richiama Cass. N. 12138/2009).